Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 489/13/CONS - PROCEDURA NAZIONALE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTO, INCENDIO, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA - CIG 5247110426

CAPITOLATO D'ONERI

Sommario

Articolo 1. Applicazione 3
Articolo 2. Attività del contraente 3
Articolo 3. Oggetto del Capitolato d'Oneri 3
Articolo 4. Corrispettivo. 4
Articolo 5. Durata dell'appalto 4
Articolo 6. Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni 4
Articolo 7. Responsabilità ed oneri dell'Aggiudicatario 5
Articolo 8. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 7
Articolo 9. Responsabilità 8
Articolo 10. Subappalto 9
Articolo 11. Verifica di esecuzione delle attività 9
Articolo 12. Cauzione definitiva 10
Articolo 13. Penali 10
Articolo 14. Modalità di liquidazione delle penali 11
Articolo 15. Recesso 11
Articolo 16. Recesso per giusta causa 12
Articolo 17. Risoluzione 13
Articolo 18. Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito 14
Articolo 19. Quinto d'obbligo e varianti 15
Articolo 20. Brevetti industriali e diritti d'autore 16
Articolo 21. Proprietà delle attività di intelletto sviluppate e dei prodotti in genere 16
Articolo 22. Fatturazione e pagamenti 17
Articolo 23. Obblighi di riservatezza 19
Articolo 24. Trattamento dati personali 19
Articolo 25. Foro di competenza. 20
Articolo 26. Rinvio 20
Articolo 27. Direttore dell'esecuzione 21
Articolo 28. Effetti della sottoscrizione 21

Articolo 1. Applicazione

1. Il presente Capitolato disciplina la procedura aperta in ambito nazionale per la fornitura dei servizi assicurativi relativi a:
   a. Furto e rapina;
   b. incendio fabbricato e contenuto degli edifici sedi dell'Autorità di Napoli e Roma;
   c. responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.);

   come descritti negli Allegati nn. 1, 2, 3 e 4 al presente Capitolato.
2. Per tutto quanto non contenuto nei vari Allegati, vigono le disposizioni del presente Capitolato. Sono altresì parte integrante e sostanziale della presente polizza, ancorché non allegati: offerta economica, disciplinare di gara, dichiarazioni a corredo dell'offerta.

Articolo 2. Attività del contraente

1. La Contraente/Assicurata compie tutte le operazioni necessarie, utili ovvero opportune per il conseguimento dei propri scopi.

Articolo 3. Oggetto del Capitolato d'Oneri

1. Il presente Capitolato d'Oneri ha per oggetto la procedura di gara in ambito nazionale per l'aggiudicazione dei servizi di assicurazione contro furto, incendio, responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera alle condizioni, modalità e termini previsti dal presente capitolato.
2. Per quanto non previsto in questa sede si rinvia alle condizioni, modalità e termini previsti dalle "condizioni generali" vigenti, riconosciute come tali dall'IVASS.
3. Le suddette polizze costituiscono lotto unico.

Articolo 4. Corrispettivo.

1. L'importo complessivo della procedura, da intendersi forfetario ed omnicomprensivo, del corrispettivo relativo al servizio oggetto dell'appalto posto a base di gara per la durata di 3 anni, è pari ad euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), comprensivo di imposte, e con il limite pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) annui.
2. L'Autorità vigilerà, nel corso dell'esecuzione del Capitolato, affinché l'Appaltatore applichi nei confronti degli operatori economici il prezzo indicato nell'offerta economica per il versamento dei contributi. Ove fossero applicate condizioni diverse, l'Autorità si riserva di intraprendere le necessarie iniziative di vigilanza proprie dell'Amministrazione, nonché di risolvere unilateralmente il Capitolato.
3. Per l'intero periodo di durata contrattuale non è ammessa la revisione prezzi per i servizi prestati né adeguamenti dovuti a variazioni dell'indice ISTAT.

Articolo 5. Durata dell'appalto

1. La validità dell'appalto decorre dalle ore 00.00 del 1° novembre 2013.
2. È facoltà dell'Amministrazione notificare alla Società, entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di centoventi giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro sessanta giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Articolo 6. Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni

1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato tecnico e nell'offerta presentata in sede di gara. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Autorità e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Autorità e/o da terzi.
2. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008). L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al

fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra l'Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

3. Fermo restando quanto previsto dal *Codice civile*, dal presente Capitolato e dai relativi Allegati, l'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Autorità. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del Contratto per colpa. In tal caso l'Autorità procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Autorità e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Articolo 7. Responsabilità ed oneri dell'Aggiudicatario

1. Per l'esecuzione del servizio, oltre a quanto prescritto in altri punti del presente Capitolato, l'Aggiudicatario si impegna a:
    a. usare nell'espletamento del servizio la massima diligenza, segnalando tempestivamente all'Autorità tutte quelle circostanze e quei fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
    b. mantenere la disponibilità, per l'intera durata del Contratto, delle risorse tecniche e strumentali, o equivalenti, dichiarate in sede di esperimento di gara;
    c. versare tutte le imposte e tributi generali e speciali, senza rivalsa, che gravano o potranno gravare in qualsiasi modo sull'Aggiudicatario, per tutte le prestazioni previste;
    d. assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati all'Autorità ed a terzi, sia a cose che a persone, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nella esecuzione degli adempimenti assunti per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori (vedi Articolo 9);
    e. mantenere l'Autorità estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese di terzi per mancato adempimento degli obblighi scaturenti dall'appalto o per inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. A tale scopo, l'Aggiudicatario deve provvedere:
        i. ad ottemperare a tutti gli obblighi nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni in base alle disposizioni legislative e

regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali e di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi (vedi Articolo 8);

ii. all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso. Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate tempestivamente al citato responsabile dell'Autorità e formalizzate in caso di nuova assunzione mediante consegna della comunicazione di assunzione entro 15 giorni lavorativi dalla stessa;

iii. a comunicare immediatamente ogni rilevante modificazione che possa aver luogo nella propria compagine sociale, nonché nel proprio assetto organizzativo e patrimoniale, restando inteso che tali eventi non inficeranno in alcun modo la prosecuzione del rapporto contrattuale;

iv. all'istruzione del proprio personale dipendente circa le modalità di svolgimento del servizio;

v. a tutte le spese di qualunque entità e specie, necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi affidati

2. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

3. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Capitolato a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto.

6. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 8. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore si obbliga a:
   a. ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
   b. applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
   c. fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
2. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Autorità, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai sensi di quanto previsto agli articoli 4, comma 2, e 6 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ottenimento, da parte del responsabile del procedimento, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Capitolato, lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dall'Autorità direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
3. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione del Capitolato,

proporrà, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, la risoluzione del Capitolato, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

4. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 5 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Autorità si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del Capitolato. Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.
5. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Articolo 9. Responsabilità

1. L'Appaltatore assume, altresì, in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato all'Autorità, agli operatori economici e alle stazioni appaltanti in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi relativi alla gestione del servizio, oltre che per violazione delle norme, ivi comprese quelle recate dal Codice in materia di protezione dei dati personali e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici.
2. È obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del presente Capitolato, con massimale per sinistro non inferiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del Capitolato fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui al precedente comma.
3. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio oggetto del presente Capitolato, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri

e che il massimale per sinistro non è inferiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del Capitolato fino alla sua scadenza.

4. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del Contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
5. La polizza di cui sopra sarà svincolata unitamente al deposito cauzionale definitivo di cui all'Articolo 12.

Articolo 10. Subappalto

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non affida in subappalto l'esecuzione di alcuna delle prestazioni. Eventuali violazioni possono costituire motivo di risoluzione del Contratto, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Articolo 11. Verifica di esecuzione delle attività

1. L'Autorità potrà procedere in qualunque momento a verifiche sul corretto svolgimento dell'attività oggetto di appalto, nonché a verifiche sui risultati comunicati e sulle modalità procedurali.
2. In caso di eventuali irregolarità, l'Autorità potrà richiedere e l'Appaltatore dovrà garantire, senza oneri aggiuntivi, l'eliminazione dei vizi e delle difformità riscontrate, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 13, comma, 1, salva comunque la possibilità di cui all'Articolo 17.
3. Il soggetto Aggiudicatario sarà tenuto a mettere a disposizione dell'Autorità, su richiesta, la documentazione e il personale necessari ai fini di dette verifiche.

Articolo 12. Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Capitolato, il Fornitore depositerà idonea garanzia, resa ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, in favore dell'Autorità.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del Contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Autorità beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Autorità qualora, in fase di esecuzione dell'appalto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
3. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Politecnico, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al venticinque per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. L'Autorità ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al Contratto.

Articolo 13. Penali

1. Nel caso di inadempimento agli obblighi assunti con la stipula del Contratto e fermo restando l'applicazione dell'Articolo 15, dell'Articolo 16 e dell'Articolo 17 del presente Capitolato, si procederà all'applicazione di una penale fino ad euro 10.000,00 (diecimila/00).
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente comma sono contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione dell'appalto. L'Appaltatore comunica in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del Capitolato nel termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a

giudizio dell'Autorità ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, l'Autorità provvederà a recuperare l'importo sulle relative fatture, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Articolo 14. Modalità di liquidazione delle penali

1. L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza e/o dell'errore a mezzo Pec.
2. L'aggiudicataria, nei 3 giorni lavorativi successivi alla contestazione, potrà presentare per iscritto le proprie giustificazioni. Trascorso tale termine, senza che l'Aggiudicatario abbia presentato le proprie difese o nel caso in cui venga riscontrata l'esistenza della violazione contrattuale, si provvederà all'applicazione della penale.
3. Le penali a carico del soggetto Aggiudicatario verranno trattenute, all'atto dei pagamenti ad esso spettanti, dall'Autorità, oppure incamerate a valere sul deposito cauzionale definitivo. In tale ultima ipotesi l'Aggiudicatario sarà tenuto a provvedere alla reintegrazione della cauzione entro 15 giorni.
4. L'applicazione della sanzioni non impedisce il risarcimento di eventuali maggiori somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell'Appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione dell'appalto.
5. Se la Società sarà sottoposta al pagamento di 3 penali, nel corso di un anno, il Capitolato si intenderà risolto ed aggiudicato alla seconda in graduatoria.
6. L'ammontare delle penali, che in ogni caso non può superare il 10% dell'ammontare complessivo del Capitolato, sarà ritenuto dalle somme dovute all'Aggiudicatario ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione.

Articolo 15. Recesso

1. È facoltà dell'Autorità recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata alla controparte a mezzo Pec almeno centocinquanta giorni prima di tale scadenza.

Articolo 16. Recesso per giusta causa

1. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del Codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Autorità ha diritto di recedere dal presente Capitolato in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. Si applica l'art. 135 del D. Lgs. 163/2006.
2. In adempimento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 159/2011, l'Autorità può recedere dal presente Capitolato nei casi e con le modalità previste nell'art. 94 del citato D. Lgs.
3. In ogni caso, l'Autorità può recedere dal Capitolato qualora sia accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006.
4. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Autorità che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Capitolato di fornitura, con un preavviso di almeno 15 giorni solari, da comunicarsi al Fornitore tramite Pec.
5. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Capitolato e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del Codice civile.

Articolo 17. Risoluzione

1. L'Autorità si riserva il diritto di considerare il Capitolato risolto, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nei seguenti casi:
    a. ove l'importo delle penali applicabili di cui all'Articolo 13 superi l'ammontare del 10% dell'importo contrattuale complessivo;
    b. nel caso si dovessero verificare ritardi o situazioni di inadempimento tali da non consentire il raggiungimento anche parziale, con riferimento ai tempi previsti e alle caratteristiche richieste, degli scopi essenziali connessi al Capitolato stesso. In tal caso, l'Autorità avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva ex Articolo 12.
2. Sono, inoltre, previste le seguenti ipotesi di risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo Pec, nei seguenti casi:
    a. perdita della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, certificata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO 17000 (0, comma 4);
    b. sospensione delle prestazioni (Articolo 6, comma 3);
    c. Documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive (Articolo 8, comma 3);
    d. mancata costituzione della copertura assicurativa per danni (Articolo 9, comma 4);
    e. violazione di disposizioni in materia di subappalto delle lavorazioni (Articolo 10);
    f. irregolarità e difformità nell'esecuzione del Capitolato (Articolo 11);
    g. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Autorità (Articolo 12, comma 2);
    h. applicazione di tre penali nel corso di un anno solare (Articolo 14 ,comma 5);
    i. cessione del Capitolato (Articolo 18, comma 1);
    j. cessione del credito al di fuori delle ipotesi previste (Articolo 18, comma 3);

k. violazione delle norme in materia di protezione di brevetti industriali e diritti d'autore (Articolo 20);

l. violazione del divieto di comunicazione e/o trasmissione della documentazione a terzi (Articolo 21, comma 2);

m. mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento (Articolo 22, comma 6);

n. violazione degli obblighi di riservatezza (Articolo 23, comma 2).

3. In caso di risoluzione del Capitolato l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Autorità tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

4. Oltre che negli altri casi previsti dal presente Capitolato, la risoluzione e la revoca dell'aggiudicazione potranno essere richieste dall'Amministrazione in caso di cessione dell'Impresa, di cessazione dell'attività, di fallimento, di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa stessa. Resterà salva, inoltre, la possibilità per l'Amministrazione di fare applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimenti contrattuali.

Articolo 18. Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito

1. È fatto divieto alla Società di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate all'art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006, il Contratto, a pena di risoluzione di diritto dello stesso. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006.

2. La Società può cedere i crediti derivanti dal Contratto nelle modalità espresse all'art. 117 del D. Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di Appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991.

3. La Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 5247110426 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto

ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il medesimo CIG. In caso di inosservanza da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Autorità al risarcimento del danno, il presente Capitolato si intende risolto di diritto.

E' fatto, altresì, divieto all'Aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Articolo 19. Quinto d'obbligo e varianti

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, l'Autorità potrà apportare un aumento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo contrattuale complessivo. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente Capitolato e remunerate ai relativi prezzi unitari. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo, la Società non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti. L'Autorità potrà richiedere al fornitore, nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo di cui all'Articolo 4 agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo, la Società non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.
2. L'Autorità, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell'importo di cui all'Articolo 4 del presente Capitolato. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento in meno del corrispettivo complessivo del presente Capitolato, la Società non avrà diritto ad

alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.

3. In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, con la sottoscrizione del presente Capitolato la Società espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Autorità purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Capitolato e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. Nessuna variazione o modifica al Capitolato potrà essere introdotta dal fornitore se non è stata approvata dal Direttore dell'esecuzione del Capitolato nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010 e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Articolo 20. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. La Società assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti dell'Autorità azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, la Società manleverà e terrà indenne l'Autorità, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Autorità. L'Autorità si obbliga ad informare prontamente per scritto la Società delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Autorità riconosce alla Società la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Autorità. Nell'ipotesi di azione giudiziaria, l'Autorità, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che la Società ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Articolo 21. Proprietà delle attività di intelletto sviluppate e dei prodotti in genere

1. L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Aggiudicatario in esecuzione

dell'appalto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Aggiudicatario o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione. L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. La Società si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio indicati dal presente Capitolato, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Politecnico in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione di quanto previsto dal Contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.

2. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Aggiudicatario nell'esecuzione del Contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione. In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Articolo 22. Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei premi avverrà in un'unica soluzione o in più e favorevoli soluzioni proposte dall'aggiudicatario in sede d'offerta. Le fatture contengono, oltre all'importo relativo, anche il codice fiscale dell'Aggiudicatario, il codice CIG, gli estremi del Capitolato e la causale.
2. Le quietanze sono intestate all'Autorità e sono inviate via Pec a fatture@cert.agcom.it.
3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, il pagamento dei premi deve avvenire entro 60 giorni.

4. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, sull'imponibile di ciascuna quietanza emessa dall'Appaltatore, questi indica con apposita voce un importo pari allo 0,50 per cento dell'imponibile, che l'Autorità tratterrà a titolo di ritenuta. La predetta ritenuta è svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al Capitolato, al CIG (Codice Identificativo Gare) ed alle singole attività descritte dall'articolo 3 del presente Capitolato.
5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010, la Società si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Capitolato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del Capitolato.
6. Ai fini dell'adempimento delle disposizioni della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, la Società:
    a. segnala che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con l'Autorità (presenti e futuri), si avvarrà – fatte salve le eventuali modifiche successive – dei conti correnti dedicati sotto specificati, senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa.
    b. dichiara di assumere, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (presenti e futuri), tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010;
    c. comunica (ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3) i seguenti dati identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto/agli appalti/commesse pubbliche: – Filiale Codice IBAN: .
7. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 23. Obblighi di riservatezza

1. La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Autorità e, in ogni caso, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario predisposto in esecuzione del Contratto. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. La Società è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Autorità. La Società potrà citare i termini essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della Società stessa a gare e appalti, previa comunicazione dell'Autorità.

Articolo 24. Trattamento dati personali

1. L'Autorità tratta i dati ad essa forniti per la gestione del Capitolato e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente Capitolato il fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D. Lgs. n. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

2. La Società si obbliga a:
   a. curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi – oltre al Codice privacy – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali;
   b. eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
   c. attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "*Incaricati del trattamento*" ed organizzarli nei loro compiti;
   d. verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 196/2003 così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
   e. implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008 (come integrato con le precisazioni del Garante del 10 dicembre 2009) sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.

Articolo 25. Foro di competenza.

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Roma.

Articolo 26. Rinvio

1. Le specifiche prestazioni assicurative oggetto del presente Capitolato sono dettagliatamente disciplinate agli Allegati nn. 1, 2, 3 e 4. Per tutto quanto ivi non

espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge ed ai regolamenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.

Articolo 27. Direttore dell'esecuzione

1. Il Direttore dell'esecuzione sarà nominato ai sensi dell'articolo 300, comma 2, lett. b), del D.P.R. n. 207/2010.
2. Il Responsabile del servizio per conto dell'Aggiudicatario interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi. Il Responsabile del servizio sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del Capitolato.

Articolo 28. Effetti della sottoscrizione

1. Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, verranno specificamente approvate le clausole di cui a:
    a. Articolo 5, comma 2 ("*Durata dell'appalto*");
    b. Articolo 6, commi 2 e 4 ("*Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni*");
    c. Articolo 7, comma 3 ("*Responsabilità ed oneri dell'Aggiudicatario*");
    d. Articolo 9, comma 1 ("*Responsabilità*");
    e. Articolo 10 ("*Subappalto*");
    f. Articolo 11 ("*Verifica di esecuzione delle attività*");
    g. Articolo 12 ("*Cauzione definitiva*");
    h. Articolo 13 ("*Penali*");
    i. Articolo 14 ("*Modalità di liquidazione delle penali*");
    j. Articolo 15 ("*Recesso*");
    k. Articolo 16 ("*Recesso per giusta causa*");
    l. Articolo 17 ("*Risoluzione*");

m. Articolo 18 (“*Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito*”);

n. Articolo 19 (“*Quinto d’obbligo e varianti*”);

o. Articolo 20 (“*Brevetti industriali e diritti d’autore*”);

p. Articolo 21 (“*Proprietà delle attività di intelletto sviluppate e dei prodotti* in genere”).